OGGETTO	TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI ENTRO IL 1° GIUGNO
RIFERIMENTI	DL N. 69/2013; CM 16/2012; RM 39/2012; PROVV. N. 50304/2012; DL N. 1/2012
CIRCOLARE DEL	19/05/2015

Sintesi: entro il prossimo 01 giugno (il 31/05 cade di domenica), i soggetti titolari di imbarcazioni (proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ed utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria) sono tenuti al pagamento della relativa tassa annuale. Il versamento della suddetta tassa va effettuata mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi"; tuttavia, per coloro che non possono utilizzare tale modello il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico.

Come noto, dal 1/05/2012, è stata istituita una tassa annuale sulle imbarcazioni variabile in relazione alla lunghezza e al periodo di possesso dell'imbarcazione (art. 16 DL 201/2011).

DISPOSIZIONI GENERALI

AMBITO OGGETTIVO

La tassa annuale è dovuta:

- per **tutte le "unità da diporto"** (imbarcazioni e navi)
- **di lunghezza superiore ai 14 metri** (a seguito del DL 69/2013).

Unità da diporto: l'art. 3 D.Lgs.171/2005 definisce tale "*ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto*" (cioè a fini di svago).

In tale ambito, si distinguono le seguenti unità:

NAVE DA DIPORTO	ogni unità con **scafo di lunghezza superiore a 24 metri**, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto
IMBARCAZIONE DA DIPORTO	ogni unità con **scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri**, misurata secondo le norme armonizzate su indicate
NATANTE DA DIPORTO	ogni unità da diporto a remi, o con **scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri**, misurata secondo le norme armonizzate su indicate

AMBITO SOGGETTIVO

La tassa in esame trova applicazione per le imbarcazioni:

- **possedute** o **detenute** **da soggetti residenti** in Italia (persone fisiche o giuridiche)
- a prescindere del Paese di immatricolazione e di stazionamento dell'imbarcazione.

Sono tenuti al pagamento della tassa:

a)	i **proprietari** (anche acquirenti "con patto di riservato dominio") e gli **usufruttuari**
b)	gli **utilizzatori** a titolo di noleggio, leasing o comodato (per la durata dell'utilizzo)
c)	le **stabili organizzazioni** in Italia alle quali sia attribuibile il possesso delle unità da diporto

SOGGETTI ESCLUSI: la tassa non è dovuta

- dai soggetti (persone fisiche o giuridiche) non residenti in Italia
- anche se l'imbarcazione è immatricolata in Italia.

Esempio: è tenuto al pagamento della tassa il privato che possiede (o detiene in noleggio/leasing) una imbarcazione > 14 metri anche se immatricolata in Croazia e/o ormeggiata in Croazia (ciò anche ove risulti intestata ad una società croata, ma di fatto utilizzata in via privata dal proprietario residente in Italia).

La tassa non è, al contrario, dovuta, dal sig. Leroy (residente in Francia) per l'imbarcazione che risulta immatricolata presso la Capitaneria di porto di Imperia, anche se ormeggiata a Ventimiglia.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE: tutti i **comproprietari/co-detentori dell'imbarcazione** sono responsabili in solido al versamento della tassa, ove vi siano obbligati.

Esempio: i sigg. Rossi e Neri noleggiano, da una società di charter nautico, una barca di 15 metri per una crociera ai caraibi della durata di 20 giorni; per tale periodo la tassa è dovuta da entrambe le famiglie in via solidale (la solidarietà non si estende alla società, in quanto soggettivamente esclusa dalla tassa).

ESONERI

La tassa in esame **non si applica** alle seguenti imbarcazioni:

- unità di **proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici
- unità obbligatorie **di salvataggio**
- **battelli di servizio** (cd. *"tender"*) se recano l'indicazione dell'unità da diporto di cui sono al servizio
- unità in uso a **disabili** (ex L. 104/1992) affetti da patologie che ne richiedono l'utilizzo permanente
- **imbarcazioni possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

La tassa non è dovuta, inoltre:

- per le **unità nuove con targa di prova**, disponibili a qualsiasi titolo da parte del **cantiere** costruttore, manutentore o del distributore
- per le **unità usate** ritirate dai cantieri o distributori con "*mandato di vendita*" (in attesa del perfezionamento dell'atto di vendita)
- per le **unità da contratti di leasing risolti** per inadempienza dell'utilizzatore

Nota: tra le unità usate ritirate dai cantieri o distributori, per le quali la tassa non è dovuta, rientrano anche le **unità da diporto provenienti da permute con unità nuove.**

- per le unità possedute da **soggetti non residenti** e **non aventi stabili organizzazioni** in Italia (sempreché il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia)
- per le unità che costituiscono **beni strumentali** di aziende di locazione e noleggio.

BENI STRUMENTALI (CM 16/2012): **l'esclusione si estende alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** di cui all'art. 2 del DLgs.171/05:

a)	è oggetto di contratti di **locazione** e **noleggio** (la tassa non è dovuta dalle imprese di charter nautico)
b)	è utilizzata per l'**insegnamento professionale della navigazione** da diporto
c)	è utilizzata da **centri di immersione e di addestramento subacqueo** come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Locazione, noleggio e trasporto in ambito navale – differenze:

- locazione: il conduttore acquisisce la detenzione del bene, assumendosene i rischi dell'utilizzazione
- noleggio: il bene è fornito con l'equipaggio (skipper) che ha la direzione tecnica; il noleggiatore decide di volta in volta le tratte, ma non acquisisce la disponibilità del bene (i rischi sono in capo all'utilizzatore)
- trasporto: è analogo al noleggio, ma le tratte sono predefinite alla partenza.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Con il DL 69/2013 (cd. "Decreto del fare"), il legislatore, è intervenuto significativamente **sull'entità della tassa annuale dovuta dal possessore delle suddette imbarcazioni o unità da diporto.**

In particolare, per effetto di tale disposizione è stato:
- eliminato l'imposta sul possesso delle imbarcazioni fino a 14 metri
- ridotto del 50% gli importi della tassazione per le imbarcazioni da 14,01 a 20 metri.

In seguito a tali modifiche, la tassa annuale è ora stabilita nella seguente **misura annuale:**

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA
Fino a 10 metri	Nessuna
da 10,01 a 12 metri	Nessuna
da 12,01 a 14 metri	Nessuna
da 14,01 a 17 metri	€ 870

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA
da 17,01 a 20 metri	€. 1.300
da 20,01 a 24 metri	€. 4.400
da 24,01 a 34 metri	€. 7.800
da 34,01 a 44 metri	€. 12.500

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA
da 44,01 a 54 metri	€. 16.000
da 54,01 a 64 metri	€. 21.500
superiore a 64 metri	€. 25.000

RAGGUAGLIO A PERIODO: gli importi della tabella vanno ragguagliati in funzione della durata del possesso all'interno dell'anno.

RIDUZIONE TASSAZIONE

Per espressa previsione normativa, la tassa in esame è ridotta in misura proporzionale in relazione alla **anzianità dell'imbarcazione**; nello specifico, la tassa è **ridotta dopo 5, 10 e 15 anni** dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, 30 e 45%.

RIDUZIONE PER ANZIANITÀ DEL MEZZO: la tassazione è **ridotta** del:

RIDUZIONE SPETTANTE	ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE
100%	1° anno
15%	5
30%	10
45%	da 15 anni in poi

ABBATTIMENTO IMPOSTA DI STAZIONAMENTO

% riduzione imposta	eson.	0%	15%	30%	45%
Anni di costruzione	0	1	5	10	15

Anzianità: va calcolata dal **1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.**
Inoltre, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto che **per il 1° anno dalla prima immatricolazione delle imbarcazioni vige l'esonero dal tributo.**

BARCHE A VELA: è altresì previsto che **l'imposta è ridotta alla metà per le unità a vela** con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5

Esempio

Imbarcazione da diporto di un privato, costruita nel 2001 e di lunghezza 18 metri.
In tal caso, la tassa annuale dovuta sarà così calcolata:
- anzianità del mezzo: 14 anni
- riduzione spettante in base all'anzianità del mezzo (14 anni) = 30%

Tassa di annuale dovuta: (€.1.300 – 30%) = **€. 910,00**

MODALITÀ DI VERSAMENTO E COMUNICAZIONE DATI

La tassa annuale sulle unità da diporto deve essere versata

→ col mod. F24 "Versamenti con elementi identificativi"

Soggetti impossibilitati ad eseguire il pagamento con F24: possono effettuano il versamento con bonifico a favore di: "*Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222*" indicando:

▪ codice BIC: BITAITRRENT	▪ IBAN: IT15Y0100003245348008122200
Campo causale: vanno indicate: le generalità del soggetto tenuto al versamento; l'identificativo (sigla d'iscrizione) dell'imbarcazione; il codice tributo; il periodo di riferimento	

TERMINI DI VERSAMENTO

In generale, la tassa sulle imbarcazioni:

→ è riferita al **periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo**

→ va corrisposta **entro il 31/05 di ogni anno**.

E' tenuto al pagamento della tassa nella misura annua stabilita, il soggetto che al 01/05 risulti:

- proprietario o titolare di altro diritto reale sull'imbarcazione
- o detentore della stessa in base a contratto di locazione (anche finanziaria) di durata > 1 anno

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ (o di altro diritto reale): per il pagamento si fa riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo.

In pratica, il soggetto che al 1/05/2015 risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull'imbarcazione o detentore della stessa (sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all'anno) è tenuto al pagamento entro il 01/06/2015 e la tassa si riferisce al periodo 1° maggio 2015 - 30 aprile 2016.

IMBARCAZIONI POSSEDUTE DOPO IL 01/05/2015

Qualora il **presupposto** per l'applicazione della tassa **si verifica dopo il 01/05**, il versamento va effettuato entro la **fine del mese successivo** al verificarsi del presupposto stesso.

In tal caso, la tassa va versata rapportando l'importo annuo al periodo che decorre:

- dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad es. la data di acquisto di un'unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all'anno)
- fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Per i **periodi successivi**, dovrà essere rispettata la scadenza del 31/05.

Esempio

Il sig. Neri acquista in data 1/09/2015 un'unità da diporto (in regime di esenzione) di lunghezza pari a 15 metri; lo stesso, diventando proprietario della imbarcazione dovrà procedere, entro il 31/10/2015 (fine mese successivo al verificarsi del presupposto impositivo), al versamento della tassa relativa al periodo 01/09/2015 – 30/04/2016.

La misura della tassa annua è pari ad €.870, ma dovrà essere rapportata ai giorni di possesso dell'imbarcazione ovvero, 242 gg; ne consegue che la tassa dovuta sarà pari ad €. 576,82 (ovvero 870 x 242/365), che dovrà essere versata entro il suddetto 31/10/2015.

Per gli anni successivi, invece, la tassa va corrisposta, nella misura annua prevista (€.870) entro il 31 maggio, sempreché il medesimo proprietario non abbia ceduto prima del 1 maggio l'imbarcazione in relazione alla quale è dovuto detto tributo.

ACQUISTO DI IMBARCAZIONI USATE

Qualora sia acquistata una **unità da diporto usata** (non in esenzione) ed i precedenti proprietari abbiano provveduto al versamento della tassa, secondo l'Agenzia (CM 16/2012):

- il *"vecchio"* proprietario non potrà richiedere la restituzione della quota parte di tassa pagata per la frazione d' anno in cui non risulta più essere proprietario
- il *"nuovo"* proprietario non deve corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo.

Nota: venditore ed acquirente possono regolare l'importo della tassa nella **determinazione del prezzo di vendita** dell'imbarcazione, che può tenere conto della tassa già assolta dal vecchio proprietario.
E' opportuno che l'acquirente si accerti che il venditore l'abbia effettivamente versata, anche se non chiaro se l'acquirente risponda in solido con l'alienante in caso di omesso versamento.

Esempio3

Il sig. Verdi essendo proprietario in data 01/05/2015 di un'imbarcazione di 25 metri è tenuto, entro il prossimo 01/06, al versamento della tassa annuale di €.7.800.

Tuttavia se, al termine della stagione estiva, lo stesso decide di vendere l' imbarcazione al sig. Bianchi ed in data 10/09/2015 viene perfezionato l' atto di vendita, si avrà che:

- il sig. Verdi non potrà richiedere la restituzione della quota versata per la frazione d' anno in cui non risulta più proprietario (10/09/2015 - 30/04/2016);
- il sig. Bianchi non è tenuto a corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo.

Esempio4

Acquisto di una unità da diporto usata, per la quale **non sia stata corrisposta la tassa perché in regime di esenzione; il proprietario deve versare la tassa entro il mese successivo all'acquisto.**

La misura della tassa va determinata rapportando la misura annua stabilita dalla norma al periodo di possesso calcolato a giorni dell'unità da diporto, che decorre dalla data di acquisto dell'unità fino al 30/04 dell'anno successivo.

UNITÀ DA DIPORTO IN NOLEGGIO O LOCAZIONE

In presenza di **contratti locazione** (compresi quelli di locazione finanziaria e noleggio) la **tassa** è dovuta dall'utilizzatore in relazione alla durata degli stessi; in particolare la stessa (CM 16/2012):

- è determinata **rapportando la misura ai giorni effettivi**
- **va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto** ove questo sia di durata inferiore all'anno; ne consegue che, per tali contratti, non trova applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per il pagamento.

Esempio5

Contratto di locazione stipulato il 17/06/2015 con decorrenza 15/07/2015, della **durata di 10 giorni**, per una unità da diporto di lunghezza di 40 metri.

In tal caso, la tassa:

- sarà determinata in relazione ai giorni effettivi di utilizzo: €. 342 (12.500 x10/365)
- va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del contratto ovvero entro il 14/07.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Per il versamento della tassa in esame, la RM 39/2012 ha istituito i seguenti codici tributo:

COD. TRIBUTO	DENOMINAZIONE
3370	*Tassa sulle unità da diporto - art. 16, c. 2, DL 201/2011*
8936	*Tassa sulle unità da diporto - art. 16, c. 2, DL 201/2011- Sanzione*
1931	*Tassa sulle unità da diporto - art. 16, c. 2, DL 201/2011-Interessi*

Nella compilazione del modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" occorre indicare:

SEZIONE	INDICAZIONI
CONTRIBUENTE	I dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto versante
ERARIO ED ALTRO	in corrispondenza degli "*importi a debito versati*": ▪ campo "*tipo*" : lettera "R" ▪ campo "*elementi identificativi*": riportare il codice identificativo dell' imbarcazione (ossia la sigla d'iscrizione). In caso di contratti di cui all'art. 16, DL 201/2011 vanno aggiunti in formato GGGGMM i primi 6 caratteri del giorno d'inizio del contratto, giorno e mese di fine contratto, e negli spazi successivi il codice identificativo dell'unità da diporto. ▪ campo "*codice*": il relativo codice tributo ▪ campo "*anno di riferimento*": l'anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2015-30 aprile 2016, indicare anno 2015). Nel caso di contratti con durata a cavallo di 2 anni solari viene indicato l'anno di decorrenza indicato nel contratto.

Esempio6

Il sig. Mario Rossi è in possesso di una imbarcazione di lunghezza di 15 metri relativamente al periodo 1 maggio 2015/30 aprile 2016.

Questi dovrà versare, entro il prossimo 01/06 una tassa annuale di €. 870 mediante modello F24 così compilato:

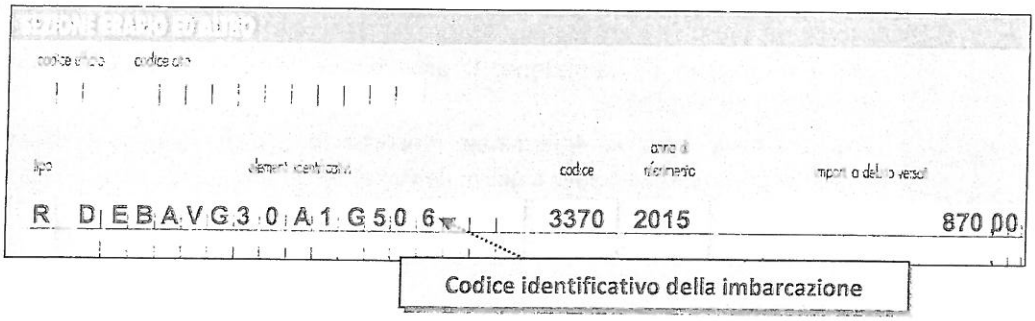

Codice identificativo della imbarcazione

SANZIONI

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal **200% al 300% dell'importo non versato.**

RAVVEDIMENTO: è ammesso il ravvedimento operoso, ricorrendone le condizioni, in caso di tardivo versamento (art.13 Dlgs. 472/97).